

**Allegato A) al rep. n. 3907**

**racc. n.2950**

**STATUTO**

**TITOLO 1**

**Denominazione, oggetto, durata e sede**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**SERVIZI SICUREZZA STRADALE S.R.L.**"

**Articolo 2**

**Sede sociale e domicilio dei soci**

La società ha sede legale in Taranto e potrà stabilire altrove filiali, agenzie, rappresentanza, dipendenze, succursali e punti di vendita sia in Italia che in altri paesi esteri. Il domicilio legale di ogni socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. E onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**Articolo 3**

**Durata**

La durata della società è fissata dalla data della costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

## **Articolo 4**

### **Oggetto sociale**

La società nel pieno rispetto delle disposizioni legislative statali e/o regionali, munendosi delle prescritte autorizzazioni e/o preventive iscrizioni ove richieste e purchè in possesso dei necessari requisiti, ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività:

A) acquisto, fornitura, installazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature e sistemi per l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada;

B) realizzazione di opere finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità;

C) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione delle strade di proprietà pubblica e privata;

D) attivazione di progetti di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado e attivazione di corsi di formazione professionale in materia di educazione stradale;

E) attivazione di corsi finalizzati al conseguimento del patentino di guida;

F) realizzazione e gestione del servizio di stampa, imbustamento, notifica e riscossione ordinaria e coatta di tributi e contravvenzioni;

G) elaborazione di studi, ricerche ed analisi dei dati relativi alla mobilità.

H) analisi e soluzioni delle problematiche inerenti alla

mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compreso i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione, finalizzati al decongestionamento del traffico dei centri urbani, anche in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1989 n.122;

- la gestione della sosta a raso su area, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;

- la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa nel campo della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate;

- l'esercizio del controllo della sosta degli autoveicoli anche nelle forme previste dall'art.7 comma 132 della legge 127 del 15 maggio 1997;

- il servizio di rimozione delle vetture;

- la realizzazione, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada;

- la gestione e manutenzione di pannelli informativi e di strutture mobili o meno, atte a regolare il traffico o

comunque delimitarne zone riservate al transito o all'accesso pubblico;

- la predisposizione di piani urbani del traffico attraverso la promozione e/o l'effettuazione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni d'uso e funzionale della viabilità e di impiego della aree urbane, nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale, ciclistica, automobilistica e motoristica in genere, anche attraverso la creazione di nuove progettualità rivolte all'introduzione e allo sviluppo di zone pedonali, piste ciclabili e di altri servizi diretti ad integrare la mobilità cittadina;

- l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

- la promozione di una attività di informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto o di altri mezzi alternativi a ridotto inquinamento acustico ed ambientale, il tutto anche attraverso la promozione e la gestione di quegli strumenti e servizi orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad esempio il noleggio di bicicletta, scooter, auto elettriche e quant'altro;

- la gestione dell'attività delle pubbliche affissioni e

della pubblicità in genere su spazi pubblici, oltre che attraverso l'utilizzo dei convenzionali e tradizionali strumenti divulgativi, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione, il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale in genere;

- la gestione dei tributi e della contravvenzioni sul territorio;

- il supporto e la integrazione della varie iniziative della amministrazioni pubbliche e private nell'ambito dei servizi resi alla collettività di tipo informativo, folcloristico, culturale e ricreativo in genere, considerati anche con tutte le loro connotazioni di carattere promozionale per le attività commerciali collegate al territorio, anche attraverso l'organizzazione, la gestione e la promozione delle diverse attività, proprietà e spazi in genere rientranti nella disponibilità comunale e anche la promozione, l'organizzazione, la gestione e il sostegno in genere di manifestazioni in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze e quant'altro;

- la movimentazione delle transenne e la gestione degli altri strumenti di gestione o inibizione temporanea del traffico cittadino.

- la gestione del servizio di attrezzaggio di palchi o di altre strutture amovibili di ospitalità promozionale, ricreativa, turistica o commerciale in genere;
- la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;
- manutenzione e gestione di verde pubblico o privato;
- servizio di pulizia civile e industriale per conto di privati o enti pubblici;
- l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in società imprese ed enti ed organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica, in senso specifico diretto o indiretto, od aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio;
- ogni altra attività affine, connessa o complementare a quella menzionata;

I) in via non prevalente e con l'esclusione delle attività riservate previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1, dal D.lgs 01 settembre n.1993 n.385; dal d.lgs 23 luglio 1996 n.415 e dal d.lgs 24 febbraio 1998 n.58, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione di affitto nonché la conduzione in appalto di aziende di terzi purchè svolgano attività inerenti

l'oggetto sociale.

L) la società può realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente "per conto", in concessione, convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma e in parte può altresì concedere a terzi l'attività in affitto e in appalto.

Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.

La società potrà altresì, concedere fideiussioni, prestare avvalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie e di terzi.

M) La società potrà altresì acquisire da enti locali contributi determinati al fine del raggiungimento di specifici obiettivi qualora espressamente previsto nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente.

## **TITOLO II**

**- capitale, quote di partecipazione, finanziamento soci -**

### **Articolo 5**

#### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro **60.000,00** (Euro sessantamila/00).

### **Articolo 6**

### **Finanziamento dei soci**

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci, anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono intendersi infruttiferi.

### **Articolo 7**

#### **Quote di partecipazione**

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili, salvo il disposto dell'art.2473 comma 1; i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti descritti al punto 2, comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono, ma si trasmettono a chi succede

nella titolarità della quota di partecipazione già spettante al defunto.

## **Articolo 8**

### **Trasferimento delle quote di partecipazione**

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito ed anche mortis causa, concernente la piena proprietà o nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci ai quali deve comunicare l'entità della partecipazione ceduta, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le generalità del potenziale acquirente e i riferimenti temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni i soci, a pena di decadenza devono comunicare al socio proponente la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art.1326 c.c.

In caso di esercizio di prelazione, la stipula dell'atto

traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicchè la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquistate in violazione del diritto di prelazione.

## **Articolo 9**

### **Recesso del socio**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art.2473 c.c.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione agli altri soci o all'organo amministrativo se insediato, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese, della decisione che lo legittima o entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al

capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso s'intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo legale della società.

## **Articolo 10**

### **Esclusione del socio**

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) gravi inadempienze contrattuali alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- b) l'impossibilità del socio ad eseguire il conferimento;
- c) i mutamenti nello stato personale del socio.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto dal primo giorno dopo il decorso di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al tribunale o ad eventuale collegio arbitrale (nel caso si decida di rimettere la risoluzione delle controversie circostanziata dal contratto associativo, ad un collegio

arbitrale da definire statutariamente) affinché deliberi la legittimità della delibera di esclusione; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione sino alla decisione del tribunale (o dell'eventuale collegio arbitrale).

Il rimborso della quota avverrà in base al valore contabile del patrimonio sociale secondo l'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il pagamento dei diritti economici di spettanza del socio escluso, qualora non sia possibile la vendita della sua partecipazione ad altri soci o ad un soggetto terzo concordemente individuato, avverrà impegnando le sole riserve disponibili della società. In caso di loro incapienza il diritto remunerativo del socio escluso verrà soddisfatto con i successivi utili d'esercizio che dovranno essere integralmente (od anche in percentuale al fine di consentire anche una parziale remunerazione del capitale investito dagli altri soci) impiegati per estinguere il debito remunerativo verso il socio escluso.

### **TITOLO III**

#### **Decisione e assemblea dei soci**

##### **Articolo 11**

##### **Decisione dei soci, competenze, modalità**

Ai sensi dell'art. 2463 n.7 e dell'art. 2479 del c.c. sono di competenza dei soci:

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

Deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art.2465 del c.c., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni:

a) per le quali l'art.2479 comma 4 prevede l'obbligatorietà della decisioni assembleare;

b) per le quali anche uno solo dei soci richiede l'adozione del metodo assembleare.

Ogni qualvolta venga adottato il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto sia in forma originale, sia in forma digitale.

Ove si adottati il metodo della decisione mediante consenso dei

soci espresso per iscritto, la decisione s'intende formata qualora presso la sede sociale pervenga il consenso ad una data decisione, espresso in forma scritta da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 15 (quindici) giorni dall'invio della proposta di decisione da parte del socio promotore. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nello stesso comune di ubicazione della sede legale o in comuni limitrofi.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le decisioni inerenti la nomina o la revoca dell'organo amministrativo, nonché la variazione del sistema di amministrazione della società, richiederanno una maggioranza più qualificata pari all'80% (ottanta per cento) dei presenti.

#### **TITOLO IV**

**Organo Amministrativo, rappresentanza sociale,**

**controllo legale dei conti**

**Articolo 12**

**Amministrazione della società**

La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di 2 (due) membri ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, che possono operare, a secondo di quanto previsto all'atto della nomina:
  - con metodo collegiale;
  - con metodo disgiuntivo;
  - con metodo congiuntivo

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art.2481 c.c. sono in ogni caso di competenze del consiglio di amministrazione.

L'amministrazione della società può essere anche affidata a terzi non soci.

Gli amministratori, che hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza anche in giudizio della società, rimangono in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi rimangono in carica fino a revoca o dimissioni.

Agli amministratori spetta un compenso da determinare

nell'atto costitutivo o con decisioni dei soci per ogni esercizio; agli stessi può essere attribuita un'indennità di cessazione carica, nonchè il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonchè ai sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti la proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Qualora non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta, i membri del consiglio di amministrazione potranno esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di

giurisdizione spetta:

a) nel caso del sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:

- a ciascuna amministrare in via disgiuntiva dagli altri nel caso di amministrazione disgiunta;

- agli amministratori congiuntamente nel caso di amministrazione congiunta.

### **Articolo 13**

#### **Controllo legale dei conti**

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art.2477 c.c, che ha anche funzione di controllo contabile.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.2477 c.c. con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia una espressa disciplina, le norme di cui agli art. 2397 e seguenti del c.c.. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso o telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno otto giorni prima

dell'adunanza a ciascun sindaco e si intende validamente costituito anche in assenza di tali formalità quando sono presenti tutti i membri del collegio stesso.

## **TITOLO V**

### **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### **Articolo 14**

##### **Esercizio sociale, bilancio utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di differirne l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428 del c.c..

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio, cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva tutti o in parte

degli utili.

## **TITOLO VI**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Articolo 15**

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

Firmati: Ennio Salinaro, Emilia Mobilio Notaio. Vi è il sigillo.